

2. Il paragrafo 1 non si applica qualora il comitato delle sanzioni abbia convenuto preventivamente, secondo una valutazione caso per caso, che il carico di petrolio greggio ha esclusivamente scopi di sussistenza per i cittadini della RPDC e non è collegato ai programmi della RPDC legati al nucleare o ai missili balistici o ad altre attività vietate dalle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017) o 2375 (2017).

3. L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i prodotti che devono essere contemplati dal presente articolo.»;

6) l'articolo seguente è inserito:

«Articolo 9 quater

Sono vietati la fornitura, la vendita o il trasferimento diretti o indiretti alla RPDC, da parte di cittadini degli Stati membri o attraverso i territori degli Stati membri o in provenienza dai medesimi, ovvero mediante navi o aeromobili battenti bandiera degli Stati membri, di tutti i condensati e liquidi di gas naturale, siano essi originari o meno del territorio degli Stati membri. L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i prodotti che devono essere contemplati dal presente articolo.»;

7) all'articolo 11, paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) l'apertura, il mantenimento e l'esercizio di imprese in partecipazione o entità cooperative, nuove ed esistenti, da parte di cittadini di Stati membri o nei territori degli Stati membri con entità o persone della RPDC, che le stesse agiscano o meno per conto del governo della RPDC;»;

8) all'articolo 11 sono aggiunti i paragrafi seguenti:

«3. Il paragrafo 2, lettera c), non si applica alle imprese in partecipazione o alle entità cooperative, in particolare quelle consistenti in progetti infrastrutturali di pubblica utilità non commerciali che non generano profitti, approvate preventivamente dal comitato delle sanzioni secondo una valutazione caso per caso.

4. Gli Stati membri chiudono le imprese in partecipazione o entità cooperative esistenti di detto tipo entro il 9 gennaio 2018 se l'impresa in partecipazione o l'entità cooperativa non è stata approvata dal comitato delle sanzioni secondo una valutazione caso per caso. Lo Stato membro chiude altresì l'impresa in partecipazione o entità cooperativa esistente di detto tipo entro 120 giorni dal rigetto di una richiesta di approvazione da parte del comitato delle sanzioni.»;

9) all'articolo 16, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Gli Stati membri ispezionano navi in alto mare, con il consenso dello Stato di bandiera, se hanno fondati motivi di ritenere, in base alle informazioni di cui dispongono, che il carico di tali navi contenga prodotti la cui fornitura, vendita, trasferimento o esportazione sono vietati dalla presente decisione.

Se uno Stato membro che è uno Stato di bandiera non acconsente all'ispezione in alto mare, esso ordina alla nave di dirigersi in un porto appropriato e accessibile per essere sottoposta all'ispezione richiesta da parte delle autorità locali ai sensi del punto 18 dell'UNSCR 2270 (2016).

Se lo Stato di bandiera non acconsente all'ispezione in alto mare né ordina alla nave di dirigersi in un porto appropriato e accessibile per l'ispezione richiesta, o se la nave rifiuta di rispettare l'ordine dello Stato di bandiera di consentire l'ispezione in alto mare o di dirigersi in un tale porto, gli Stati membri presentano tempestivamente al comitato delle sanzioni una relazione contenente pertinenti informazioni dettagliate relative all'episodio in questione, alla nave e allo Stato di bandiera.»;

10) all'articolo 16, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per sequestrare e smaltire, ad esempio distruggendoli, rendendoli inutilizzabili, stoccandoli o trasferendoli a uno Stato diverso da quello di origine o destinazione a fini di smaltimento, i prodotti di cui sono vietati la fornitura, la vendita, il trasferimento o l'esportazione dalle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2371 (2017) o 2375 (2017), che sono individuati durante le ispezioni, nel rispetto degli obblighi loro incombenti ai sensi del diritto internazionale applicabile.»;

11) all'articolo 16 è aggiunto il paragrafo seguente:

«9. Gli Stati membri vietano ai loro cittadini, alle persone soggette alla loro giurisdizione, alle entità registrate nel loro territorio o soggette alla loro giurisdizione e alle navi battenti la loro bandiera, di facilitare o effettuare trasferimenti da nave a nave verso o da navi battenti bandiera della RPDC di beni o prodotti che vengono forniti, venduti o trasferiti verso la RPDC o dalla RPDC.»;

